



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 97 del 16.02.2026

Oggetto: CUP J72D23000040002 - CIG Z583CD3B1A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Autorizzazione subappalto alla ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL P.IVA e C.F: 02954130304

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Comune di Tarcento ha ottenuto, con decreto dell'Assessore regionale alla Protezione Civile n. DCR/455/PC/2023 del 25.05.2023, pervenuto al protocollo comunale in data 01.06.2023 n. 12225, la concessione di un contributo di complessivi €. 110.000,00;

RICHIAMATO il Programma Triennale 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2023, 2° aggiornamento ove nell'annualità 2023 è prevista l'opera in parola per un importo complessivo di €. 110.000,00 finanziato con fondi Regionali;

EVIDENZIATO che, stante l'attuale dotazione organica del servizio ed il carico di lavoro gravante sull'intero ufficio, è risultato non esperibile lo svolgimento interno del servizio di progettazione in argomento e quindi stato necessario rivolgersi a professionista esterno;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte dall'arch.ir Michele Tomaselli, istruttore direttivo (Cat. D) dipendente del Comune di Tarcento;

VISTO che con Determinazione n. 741 del 15.11.2024 è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da:

- ing. Magri Michele – libero professionista con studio a Pontebba (UD) in Via Tonino Friz n. 13 in qualità di Capogruppo Mandatario per la quota del 70% (C.F.: MGRMHL83S15L483Z);
- per. Ind. Di Lenna Federico, con studio in comune di Paluzza in via Roma, 48 in qualità di mandante per la quota del 28% (C.F.: DLNFRC74E03L483V);
- arch. Battaglia Michela – libera professionista con studio nel comune di Mossa (GO) in via Stazione, n. 6, in qualità di mandante – professionista indicato nei termini dell'art. 39 II.12 del D.Lgs 36/2023 quale giovane professionista per la quota del 2% (C.F.: BTTMHL91R55H63L),

l'incarico professionale relativo alla progettazione PFTE - esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione per i lavori di "Manutenzione

straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile Comunale” verso l'importo di € 15.337,20 (iva e cassa di previdenza escluse) e pertanto per un complessivo di € 16.985,64 così ripartito:

- ing. Magri Michele, € 10.736,04 esente iva (in regime forfettario) e 4% cassa e previdenza esclusa e per un complessivo di € 11.165,48;
- per. Ind. Di Lenna Federico, € 4.294,42 iva 22% e 5% cassa e previdenza escluse e per un complessivo di € 5.501,15;
- arch. Battaglia Michela, € 306,74 esente iva (in regime forfettario) e 4% cassa e previdenza esclusa e per un complessivo di € 319,01;

PREMESSO CHE in data 28 gennaio 2025 con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di “Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile Comunale” predisposto dai sopraccitati professionisti, ing. Magri Michele Capogruppo Mandatario, Per. Ind. Di Lenna Federico, in qualità di mandante e l'arch. Battaglia Michela in qualità di mandante, assunto al protocollo in data 19/12/2023 prot. n. 28131 e correzione/integrazione prot. 2101 dd. 30/01/24.

VISTO il nulla osta rilasciato dal Direttore Centrale della Protezione Civile della Regione pervenuto con nota n. 7320 di data 09/04/2024.

PREMESSO CHE in data 24 marzo 2025 è pervenuto con nota Protocollo 0006202 il progetto esecutivo per lavori di “Manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile”, integrato successivamente con nota 0011951 del 27/05/2025.

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 80 del 08.07.2025 è stato **approvato** il progetto esecutivo dei lavori di: “manutenzione straordinaria e completamento della sede della Protezione Civile” predisposto dai sopraccitati professionisti, ing. Magri Michele Capogruppo Mandatario, Per. Ind. Di Lenna Federico, in qualità di mandante e l'arch. Battaglia Michela in qualità di mandante, assunto al protocollo in data 24/03/2025 prot. n. 0006202 e correzione/integrazione con nota 0011951 del 27/05/2025 nella spesa complessiva pari ad €. 110.000,00, di cui €. 65.031,11 previsti per lavori ribassabili, di cui € 17.972,10 per costo della manodopera oltre € 3.621,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
A1)IMPORTOLAVORI	65.031,11 €
Importo lavori – esclusa manodopera	47.059,01 €
Importo lavori – manodopera	17.972,10 €
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	3.621,02 €
(A) TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO 68.652,13 €	
B1) SPESE TECNICHE (B1.1+B1.2)	17.985,64 €
B1.1 Progettazione, Coordinamento, Relazione geologica e Direzione lavori (cassa prev. e iva compresa)	16.985,64 €
B1.2 Collaudo statico (cassa prev. e iva compresa)	1.000,00 €
B2) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE – 2% DI A (oneri riflessi compresi)	1.373,04 €
B3) SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (iva compresa)	5.000,00 €
B4) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	1.850,72 €
B5) CONTRIBUTO ANAC	35,00 €
B6) IVA 22% sull'importo lavori (A)	15.103,47 €
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 41.347,87 €	
TOTALE COMMESSA (A+B) 110.000,00 €	

VISTO che con Determinazione n. 720 del 03.11.2025 si sono affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309, per l'importo di Euro 63.080,18 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza di Euro 3.621,02, totale lavori Euro 66.701,20 più Iva al 22% di Euro 14.674,26 complessivamente Euro 81.375,46

TENUTO conto che a seguito dell'affidamento il quadro economico dell'intervento viene aggiornato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
A1) IMPORTO LAVORI	63.080,18 €
Importo lavori – esclusa manodopera	
Importo lavori – manodopera	17.972,10 €
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	3.621,02 €
(A) TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO 66.701,20 €	
B1) SPESE TECNICHE (B1.1+B1.2)	17.985,64 €
B1.1 Progettazione, Coordinamento, Relazione geologica e Direzione lavori (cassa prev. e iva compresa)	16.985,64 €
B1.2 Collaudo statico (cassa prev. e iva compresa)	1.000,00 €
B2) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE – 2% DI A (oneri riflessi compresi)	1.373,04 €
B3) SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (iva compresa)	5.000,00 €
B4) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	4.230,86 €
B5) CONTRIBUTO ANAC	35,00 €
B6) IVA 22% sull'importo lavori (A)	14.674,26 €
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 43.298,80 €	
TOTALE COMMESSA (A+B) 110.000,00 €	

PREMESSO CHE in data 01/10/2025 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Tarcento e ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309, registrato al n. 77/2025 Scritture Private;

Atteso:

- che in data 16/01/2026 Prot. n. 1067 - A la ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309 ha presentato richiesta di subappalto a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL con sede in Via A. Malignani, 6 – Premariacco (UD) - P. Iva 02954130304 per la realizzazione di scavi di sbancamento, allontanamento del materiale di risulta, fondazione stradale, cilindratura meccanica, riparazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, realizzazione strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, realizzazione conglomerato bituminoso per tappeti di usura, adeguamento planimetrico di chiusini e riquadri esistenti, per un importo presunto pari a € 14.000,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00 esclusa IVA;
- che in data 22/01/2026 con nota Prot. n. 0001514 -P sono state chieste delle integrazioni alla ditta B.F. TERMOTECH SRL in merito nella sopracitata richiesta;
- che in data 06/02/2026 Prot. n. 0002724 - A la ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309 ha presentato le integrazioni alla richiesta di subappalto a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL con sede in Via A. Malignani, 6 – Premariacco (UD) - P. Iva 02954130304;

Dato atto che il subappalto in parola si riferisce a lavori subappaltabili fino ad un massimo del 49,00 % dell'importo della categoria prevalente e che in sede di gara la ditta affidataria ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni di posa di pavimentazione bituminosa nella % massima del 30 % dell'importo di contratto.;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

-ha trasmesso in data 06/02/2026 Prot. n. 0002724 - A il contratto di subappalto a questa stazione appaltante;
-il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- che in data 16/01/2026 Prot. n. 1067 - A la ditta B.F. TERMOTECH SRL ha trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
- che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla ditta B.F. TERMOTECH SRL al subappaltatore ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL mediante bonifico bancario nei termini previsti dal contratto. Possibilità di pagamento prevista in base al quesito del MIT N. 2705 del 21.06.2024.

Rilevato che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, come da comunicazione;

Stabilito che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti e il contratto di subappalto rispetta le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Dato Atto che il contratto riporta le clausole previste dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che la validazione del POS della ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL, oppure di altra documentazione inerente la sicurezza, obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere effettuata dal Per. Ind. Di Lena Federico, incaricato come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto;

Considerato che non si è ravvisata la necessità di richiedere ulteriori integrazioni alla domanda, salvo le verifiche ancora in atto;

Ritenuto di procedere ad autorizzare il subappalto a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL con sede in Via A. Malignani, 6 – Premariacco (UD) - P. Iva 02954130304;

Preso Atto che la ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL non ha chiesto alla ditta appaltatrice il pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

Preso Atto che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla ditta B.F. TERMOTECH SRL al subappaltatore ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL mediante bonifico bancario nei termini previsti dal contratto. Possibilità di pagamento prevista in base al quesito del MIT N. 2705 del 21.06.2024.

Dato atto che l'impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, come da DURC prot. INAIL_52740306 agli atti della Stazione Appaltante, con scadenza il 06/06/2026;

Visto il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di

approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso,
2. di autorizzare, nelle more del completamento dei controlli ancora da effettuarsi, la ditta B.F. TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309 aggiudicataria dei lavori di Manutenzione Straordinaria e Completamento della Sede della Protezione Civile a concedere in subappalto alla ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL con sede in Via A. Malignani, 6 – Premariacco (UD) - P. Iva 02954130304 i lavori subappaltabili sino al limite del 49,00 % per un importo presunto pari a € 14.000,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00 esclusa IVA;
3. Di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
4. Di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
 - che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante come previsto dal comma 11 dell'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
5. di disporre sin da ora che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L 19/2024 (Decreto PNRR 4) sulla cosiddetta patente a punti nei cantieri, il subappaltatore dovrà garantire quanto da questo previsto;
6. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. di incaricare la ditta TERMOTECH SRL con sede a Udine in via Calzolari 5 – c.f./p.iva 02906660309 ad indicare i nominativi dell'impresa subappaltatrice nel cartello esposto all'esterno del cantiere;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
9. di dare atto che sono definiti i CUP J72D23000040002 e CIG Z583CD3B1A;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, alla subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per gli adempimenti di competenza.
11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa"

Proposta nr. 113 dd. 13/02/2026

ISTRUTTORE

- Paolo Lisetto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
97	16.02.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	

OGGETTO: CUP J72D23000040002 - CIG Z583CD3B1A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Autorizzazione subappalto alla ditta ZORZUTTO CRISTIAM SRL P.IVA e C.F: 02954130304

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23/02/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/03/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 23/02/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Elena Ermacora

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.